



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 05/11/2010
Prot. 25 / I / 0018630 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

All' INPS

*Direzione centrale prestazioni a sostegno del
reddito*

SEDE

Oggetto: risposta ad interpello n. 9/2010 – pagamento diretto da parte dell'INPS in caso di mancata anticipazione da parte dei datori di lavoro dell'indennità di malattia, maternità, permessi ex L. n. 104/1992 e congedo straordinario.

Codesto Istituto a chiesto ulteriori chiarimenti in merito ai contenuti della risposta ad interpello n. 9/2010, con la quale questa Amministrazione si è espressa sulla possibilità del pagamento diretto delle indennità in oggetto da parte dell'INPS.

In proposito, nella citata risposta si è osservato che l'art. 1 del D.L. n. 663/1979 esclude per specifiche categorie di lavoratori – salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di categoria – l'anticipazione delle indennità da parte del datore di lavoro, stabilendone la corresponsione diretta agli aventi diritto (lavoratori agricoli, quelli assunti a tempo determinato per lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e familiari e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni).


Da tale assunto, nell'evidenziare che *“il Legislatore ha, pertanto, già preso in considerazione eventuali ipotesi derogatorie, ricorrendo le quali l'INPS deve provvedere alla corresponsione diretta delle indennità di maternità, malattia, riposi ex art. 33, L. n. 104/1992 e congedi straordinari”*, la risposta ad interpello non ha ritenuto possibile individuare ulteriori eccezioni alla disciplina vigente.

Il parere reso nella citata risposta ad interpello ha dunque unicamente precisato l'inesistenza di ulteriori ipotesi normative di corresponsione diretta delle somme da parte dell'Istituto, senza tuttavia precludere che ciò avvenga in caso di evidente rifiuto o impossibilità da parte del datore di lavoro di adempiere all'obbligo di anticipazione delle stesse.

Ciò premesso, fermo restando quanto già chiarito ed al fine di preservare i diritti dei lavoratori interessati, si ritiene che il pagamento da parte dell'Istituto delle indennità in questione **possa comunque ammettersi ogniqualvolta sia comprovata la mancata anticipazione delle stesse da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo** – ed in tal caso troverebbero applicazione le relative sanzioni – **sia per una oggettiva impossibilità** (es. azienda fallita e sottoposta a procedura concorsuale).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pennesi', with a long horizontal flourish extending to the right.

DP